

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXXXVII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 LUGLIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.
Inversione dell'ordine del giorno:	
PRESIDENTE	1169
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria (<i>Approvato dal Senato</i>) (3109)	1170
PRESIDENTE	1170, 1171, 1175, 1177 1178, 1180, 1181, 1182
BERLINGUER LUIGI	1171, 1175, 1179, 1181
CODIGNOLA	1171, 1175, 1178 1180, 1181, 1182
GIOMO	1171
GIUGNI LATTARI JOLE	1182
GUI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	1173 1176, 1178, 1179, 1180 1181
MAGRÌ, <i>Relatore</i>	1173, 1176, 1177 1180, 1181, 1182
ROSATI	1180
VALITUTTI	1175, 1176, 1179, 1182
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Disposizioni in favore del personale insegnante delle scuole per sordomuti (2351);	
DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Modifica al regolamento generale sui servizi per l'istruzione elementare (1662);	

	PAG.
GIOIA ed altri: Provvidenze in favore degli insegnanti degli Istituti statali per sordomuti (716)	1182
PRESIDENTE	1182, 1183
BERTÈ, <i>Relatore</i>	1183
BUZZI	1182
GUI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	1183
Votazione a scrutinio segreto:	
PRESIDENTE	1183

La seduta comincia alle 10.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).—

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, abbiamo due punti all'ordine del giorno. Al primo punto troviamo i tre provvedimenti relativi al personale insegnante delle scuole per sordomuti, ed al secondo il seguito della discussione del disegno di legge concernente i professori aggregati alle Università.

L'onorevole Badaloni, desiderando vivamente presenziare alla discussione dei tre primi provvedimenti, dei quali si è interes-

sata anche in passato, mi ha pregato — se è possibile — di invertire l'ordine del giorno, essendo in questo momento impegnata al Senato per la discussione della legge n. 426.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Istituzione dei professori aggregati per le università e gli Istituti di istruzione universitaria (Approvato dal Senato) (3109).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3109, concernente l'istituzione dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria, già approvato dal Senato.

Nel corso della precedente seduta avevamo approvato i primi cinque articoli. Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

ART. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è composta di cinque membri; nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 5 la Commissione è composta di 7 membri. In ogni caso, uno di essi è sorteggiato fra i professori aggregati della materia o delle materie affini a quelle del gruppo di materie per cui è stato indetto il concorso.

Gli altri membri della Commissione sono scelti tra i professori di ruolo e fuori ruolo delle materie o di materie affini a quelle del gruppo di materie per cui è indetto il concorso.

Due di essi (o tre nei casi in cui la Commissione è composta di 7 membri) sono eletti dai professori aggregati delle materie di cui al comma precedente e due (o tre nei casi in cui la Commissione è composta di 7 membri) sono sorteggiati secondo norme che saranno dettate con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Nessuno può far parte per due volte consecutive di una Commissione di concorso per il medesimo gruppo di materie.

Qualora non si renda possibile, per mancanza di professori aggregati di discipline attinenti al concorso, procedere alla scelta di un professore aggregato, la designazione e la conseguente nomina vengono fatte nei confronti di altro professore di ruolo o fuori ruolo, mediante sorteggio.

La Commissione si riunisce in Roma nella sede prefissata dal Ministero della pubblica istruzione.

Si osservano, per quanto riguarda le incompatibilità e, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, le modalità delle elezioni, le stesse disposizioni dei concorsi per la copertura dei posti di professore universitario di ruolo.

Al primo comma non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Badini Confalonieri, Giomo e Valitutti hanno presentato i seguenti emendamenti sostitutivi al secondo e terzo comma:

Sostituire il secondo e terzo comma con i seguenti: « Quando la Commissione è composta di cinque membri, la Facoltà o Scuola che ha richiesto l'apertura del concorso designa un professore ordinario di ruolo o fuori ruolo. Gli altri membri sono eletti dai professori ordinari delle materie o di materie affini a quelle del gruppo di materie per cui è indetto il concorso.

Quando la Commissione è composta di sette membri, ciascuna Facoltà o Scuola che ha richiesto l'apertura del concorso designa un professore ordinario di ruolo o fuori ruolo. I restanti membri vengono eletti in conformità a quanto previsto nel precedente comma ».

Ed in via subordinata propongono di sostituire gli stessi commi con i seguenti:

« I membri della Commissione sono scelti mediante elezione, tra i professori di ruolo e fuori ruolo delle materie o di materie affini a quelle del gruppo di materie per cui è indetto il concorso.

Qualora tra i cinque o i sette professori che hanno conseguito il maggior numero di suffragi non sia compreso alcun professore di ruolo della o delle Facoltà o Scuole interessate, il posto del quinto ovvero i posti del sesto e del settimo sono presi nella Commissione dai professori delle Facoltà interessate che abbiano riportato il maggior numero di voti ».

L'onorevole Codignola ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del terzo comma:

Sostituire le ultime tre righe come segue: « Sono sorteggiati tra i professori di ruolo e fuori ruolo delle materie di cui al comma precedente che abbiano ottenuto un

numero minimo di voti, secondo norme che saranno dettate con decreto del Ministro della pubblica istruzione ».

Viene quindi riproposta una norma che già fu sperimentata nelle Università, la quale stabiliva che un rappresentante della Facoltà facesse parte delle commissioni; dopo un lungo periodo di anni che intercorre, *grosso modo*, fra il 1927 ed il 1932 la norma fu abrogata su richiesta delle stesse Università.

L'onorevole Giomo, nella sua qualità di uno dei tre presentatori dell'emendamento al terzo comma dell'articolo 6, ha facoltà di illustrarlo.

GIOMO. Data la semplicità dell'emendamento ritengo superfluo illustrarlo.

PRESIDENTE. Il deputato Codignola ha presentato inoltre, all'articolo 6, il seguente emendamento:

Al quinto comma, sostituire le parole: « mediante sorteggio » con le altre: « sorteggiato a norma del precedente comma terzo ».

L'onorevole Codignola ha facoltà di illustrare gli emendamenti da lui presentati, e testé citati.

CODIGNOLA. Il terzo comma dell'articolo 6 introduce un criterio nuovo di cui si è molto parlato (criterio che era stato anche suggerito, almeno parzialmente, dalla Commissione d'indagine), relativo al parziale sorteggio dei giudici delle commissioni.

Questa norma è rivoluzionaria rispetto al vigente sistema di scelta dei membri delle commissioni giudicatrici ed è richiesta, come è a tutti noto, dagli inconvenienti che si sono ripetutamente manifestati nei concorsi universitari con l'attuale tipo di scelta delle commissioni, per cui la obiettività del giudizio risulta spesso offuscata da precedenti accordi che si manifestano fra gruppi di docenti.

Al fine di evitare questi inconvenienti assai gravi, il disegno di legge propone che la maggior parte dei componenti delle commissioni giudicatrici sia formata da membri sorteggiati.

Noi siamo sostanzialmente favorevoli a questa soluzione, tuttavia non ci nascondiamo che essa può presentare degli inconvenienti di una certa gravità, sia nel senso che possano non essere rappresentate delle opinioni autorevoli all'interno delle commissioni, sia nel senso soprattutto che possano risultare eletti docenti che, per determinati motivi, non riscuotono la fiducia dei loro col-

leghi o che addirittura si trovano in condizioni fisiche tali da render loro difficile l'espletamento del compito.

Noi, quindi, proponiamo che sia approntato un correttivo, che ci sembra equo, alla proposta del Governo, nel senso che il sorteggio avvenga entro una rosa di nomi che abbiano riportato un numero minimo di voti; che cioè esso non avvenga più fra tutti i docenti che possono far parte della commissione, ma solo fra coloro che siano stati votati; si ridurrebbe così il numero dei sorteggiabili, e soprattutto si verrebbe a temperare il criterio del sorteggio con una visione più democratica; la garanzia del sorteggio funzionerebbe, infatti, all'interno di scelte fatte dal corpo docente.

Io credo che questa formula possa meglio risolvere il problema, trattandosi di una soluzione intermedia che evita di introdurre il sorteggio senza qualche tipo di garanzia sulla qualità dei docenti che verrebbero a far parte delle commissioni esaminatrici.

BERLINGUER LUIGI. Desidero manifestare una perplessità che, sul tema di cui trattasi, è sorta, nel nostro gruppo il quale — debbo dirlo con tutta sincerità — non ha raggiunto, in proposito, una completa unanimità di vedute. Si tratta di tema tutt'altro che semplice, anche se, politicamente, non così qualificante.

La perplessità di cui trattasi è relativa al sistema, dal collega Codignola definito rivoluzionario, del sorteggio dei commissari giudicanti.

Noi siamo tutti consapevoli che quello attualmente in vigore, per il corpo docente, è sistema tutt'altro che efficiente. Né mi pare, però, che la proposta del sorteggio — del resto riecheggiata in altri testi relativi a professori di ruolo — possa portare ad una soluzione soddisfacente. Il tutto per due ordini di motivi.

Intanto, il sistema proposto non ovvia ai difetti che comporta quello della elezione dei commissari. L'onorevole Codignola ha motivato la sua proposta, ed anche, credo, la sua adesione a quella parte del testo che prevede il sorteggio, spezzando una lancia contro un sistema profondamente negativo, da noi stessi sempre condannato: quello dell'accordo preconstituito circa i ternati, nel campo dei professori di ruolo.

Le cosiddette terne pre-costituite, per accordi di scuola, talvolta perfino di potere e non soltanto di selezione scientifica, costituiscono un qualcosa di molto negativo, dal momento che tagliano fuori dal gioco una

serie di personalità scientifiche che, non entrando in un determinato gruppo o scuola, si vedono private della possibilità di conquistare una cattedra.

Peraltro, io non credo che il problema della precostituzione sia l'unico aspetto negativo dell'attuale situazione. Negativo non è tanto il fatto che si decida prima con accordi di potere, che la terna sia precostituita rispetto al giudizio di valore; ma il fatto che si sceglia una terna invece di un'altra, o un candidato invece di un altro, sulla base di ragionamenti che non sono eminentemente scientifici.

Ripeto, lo scegliere prima ha sì un valore, ma non determinante.

Mi pare sia abbastanza naturale che nel mondo universitario, in cui la valutazione della capacità del candidato avviene in base alla valutazione dei titoli pubblicati, la creazione di quella che si chiama un'opinione pubblica scientifica sia considerata fatto positivo e non negativo.

Non si tratta di esame di concorso, come accade in altre categorie, in cui la valutazione del candidato avviene nel momento in cui lo stesso risponde alle domande o svolge il tema scritto. Si tratta, nel nostro caso, di valutazione relativa a candidati esposti alla pubblica opinione scientifica; candidati che le leggi tendono a mettere in evidenza, attraverso una serie di norme che prevedono la pubblicazione di opere in anticipo rispetto al concorso.

Per cui, ripeto ancora una volta, la creazione di una opinione pubblica scientifica, il precostituirsi — non della terna — ma della opinione degli scienziati e dei maestri sulla validità dei giovani ricercatori, è da ritenersi senz'altro un fatto positivo.

Quindi io ritengo che l'elemento negativo non sia la precostituzione in sé, ma la precostituzione alla quale si giunge non su basi scientifiche, ma su basi di potere. Si tratta certamente di un discorso sul quale ci potremo appassionatamente soffermare a lungo in sede di riforma generale delle Università, ma in questo momento il mio timore è che una decisione, presa oggi affrettatamente, possa esserci di intralcio per i lavori di domani.

Ecco i motivi per i quali siamo abbastanza perplessi. Il sistema del sorteggio non ovvia infatti al difetto fondamentale del costituirsi, intorno a determinati nominativi, di accordi che non sono scientifici, ma di potere. Non è infatti detto che l'accordo si de-

termini soltanto prima del momento elettorale, e non è questo il modo di impedire gli elementi negativi, perché quando vengono estratti dei nominativi, e questi nominativi, invece di accordarsi nella ricerca dei voti, si accordano nella ricerca dei ternati doppi, si possono allora ricostituire i gruppi di potere.

La questione del sorteggio non rappresenta quindi il toccasana, anzi, contiene in sé un elemento che andrebbe posto sull'altro piatto della bilancia, aggravando la situazione, perché potrebbero essere chiamati ad esaminare i candidati dei professori, dei docenti, che oggi — per tutta una serie di motivi, che non è il caso di approfondire, — dai loro colleghi non sono giudicati all'altezza della situazione. Se così fosse, è chiaro che questo sistema spurio, costituito per metà di sorteggio e per metà di elezione, non direbbe molto. Infatti non esiste soltanto l'interesse, ma questo interesse è corroborato dal sistema elettorale e dal sistema della terna, e questo porta alla possibilità di determinati schieramenti.

Poiché una cosa è sicura in materia scientifica universitaria, ed è che il giudizio sui nuovi ricercatori deve essere dato da coloro che sono già ricercatori maturi, per cui il sistema più adottato — ed anche qui almeno parzialmente proposto — è appunto questo, non ci resta che mettere i commissari di fronte alle loro responsabilità scientifiche, che oggi non esistono in modo pieno e compiuto.

Il motivo per cui avvengono le cose di cui ci si lamenta è duplice: in primo luogo esiste la terna che consente la possibilità di accordi, tanto è vero che la grande maggioranza dei Consigli di Facoltà, che si sono espressi in merito alla riforma generale universitaria, ne hanno auspicato l'abolizione; in secondo luogo il corpo elettorale è troppo ristretto, essendo limitato ai professori di ruolo. Io sono profondamente convinto della necessità che i giudicatori debbano essere dei professori di ruolo, cioè che l'elettorato passivo sia composto da professori di ruolo, ma non vedo perché debba esserlo anche l'elettorato attivo.

Il problema a nostro avviso si potrebbe quindi risolvere in due modi: allargando la base elettorale, ed impedendo il costituirsi della volontà attraverso la terna. In terzo luogo, sarebbe necessaria una prima sommaria istruttoria del caso attraverso la consultazione dell'opinione pubblica scientifica.

Tutti questi sistemi, o altri che si vorranno trovare, sono sempre migliori di quello casuale del sorteggio, che priva della responsabilità il corpo scientifico, e che affida al caso un problema che invece è molto serio e che non deve essere sottovalutato.

MAGRI, *Relatore*. Il relatore è contrario agli emendamenti presentati al secondo e terzo comma dagli onorevoli Badini Confalonieri, Giomo e Valitutti, anche in considerazione del fatto che in passato un esperimento di questo genere ha già avuto luogo, senza risultati particolarmente felici.

Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Codignola, ritengo che esso meriti di essere attentamente considerato, ma non per questo penso sia opportuno emendare il testo approvato dal Senato, dal quale risulta che il sorteggio avverrà in base a norme dettate con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

A titolo personale, devo dire che ho qualche perplessità sulla limitazione a coloro che abbiano ottenuto un numero minimo di voti, sia perché il sorteggio potrebbe riuscire estremamente limitato nelle possibilità della sorte, sia perché il fatto di non aver ottenuto un certo *quorum* di voti potrebbe anche attribuirsi a ragioni positive invece che negative, ed in questo caso non vedo come si potrebbe escludere *a priori* un professore che, per originalità di pensiero o per una sua personale posizione di intransigenza, non sia riuscito ad attirarsi sufficienti simpatie.

Penso quindi che alla fine della discussione la Commissione potrebbe, volendo, esprimere la propria opinione in merito con la presentazione di un ordine del giorno.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. La materia dell'articolo 6 è molto interessante.

Le osservazioni che sono state affacciate meritano molta attenzione, anzitutto quella relativa all'opportunità o meno di ricorrere al sorteggio; questo punto forma oggetto dell'emendamento del deputato Valitutti, che ha anche presentato un emendamento subordinato che, però, mantiene egualmente fermo il principio della esclusione del sorteggio e del mantenimento del sistema della elezione; sullo stesso punto si è anche soffermato il deputato Berlinguer Luigi nel suo intervento.

Ora il proposito comune — penso — di tutta la Commissione è senza dubbio quello di rendere i concorsi universitari più fedeli possibile al principio che la scelta debba essere fatta in relazione al valore e non in rela-

zione ad altri interessi che possano avere i concorrenti o i commissari che esaminano.

L'esperienza dimostra che questo criterio del valore è tenuto presente da parte dei professori universitari che giudicano nelle commissioni; tuttavia è pur vero che vi sono alcuni inconvenienti, che è inutile cercare di determinare statisticamente; infatti l'esperienza di risultati che sono stati predeterminati addirittura prima della convocazione delle commissioni effettivamente esiste. Fatti anche recenti l'hanno portata alla ribalta.

Certo, questo può accadere, ma non si è mai visto che un candidato di vero valore nel corso di due o tre concorsi non abbia poi conseguito la cattedra, cioè anche se è stato sacrificato in un concorso, nel complesso, nel giro di qualche anno ottiene la cattedra; anche questo può essere un elemento da prendere in considerazione.

Resta, però il fatto che un certo prevalere di interessi in alcuni casi si verifica. Come ovviare? Di questo argomento si discute dal tempo della legge Casati, proposte ne sono state avanzate ed anche approvate numerosissime dal Parlamento italiano, che cerca di ovviare a questi inconvenienti.

Io, naturalmente, mi sono attenuto principalmente alle indicazioni della Commissione d'indagine che su questo punto si è lungamente soffermata.

La Commissione d'indagine ha ritenuto che una misura per attenuare questo pericolo della predeterminazione delle terne potesse essere, appunto, quello del sorteggio, almeno parziale, dei commissari.

Personalmente debbo dire che ritengo importante il modo con cui i commissari entrano a far parte delle commissioni: sorteggio, elezione, ecc., ma non definitivo; molto più rilevante io considero la situazione che si determina in commissione e ritengo che molte delle tentazioni di considerare meno importante il criterio del valore nascano dal fatto che attualmente nelle commissioni di concorso esiste una eguaglianza numerica tra la maggioranza della commissione ed i posti che si possono assegnare: su cinque la maggioranza è tre, e tre possono essere i possibili ternati. È questa condizione che induce nella tentazione di arrivare ad una certa spartizione del bottino tra la maggioranza e di accordarsi per ipotecare ciascuno uno dei posti disponibili.

Questo mi sembra l'elemento da prendere prevalentemente in considerazione, come quello che induce a tentazione e favorisce in

qualche modo la formazione di accordi che fanno deviare il concorso dal suo corso naturale.

In considerazione di questo, originariamente la scelta avveniva su un solo candidato, cioè la commissione era convocata per designare un solo vincitore: allora la spartizione del bottino non avveniva e si doveva formare una maggioranza per addivenire ad una scelta. Con riforme successive fu ammessa la possibilità di arrivare alla terna e ritengo che questo sia stato l'elemento che ha notevolmente condotto a far degenerare i concorsi.

In conseguenza la Commissione di indagine aveva proposto, ed il disegno di legge lo ha accolto (il Senato lo ha conservato), il principio che il numero dei vincitori non coincida con la maggioranza dei commissari.

È previsto, infatti, che quando vi è un solo posto da assegnare, i commissari siano cinque e quando i posti da assegnare sono tre, i commissari siano sette; nel secondo caso la maggioranza è quattro, quindi non è possibile arrivare alla spartizione del bottino.

Questo è l'elemento nuovo più rilevante e più capace di correggere le possibili deviazioni.

Si può al massimo programmare nel futuro un compenso, ma non è possibile arrivare alla spartizione dei posti in quel concorso; la non coincidenza certamente scompiglia i piani: su questo credo che possiamo essere tutti d'accordo.

Anche la modalità secondo la quale i commissari entrano a far parte della commissione ha il suo peso. Il Ministero, nel testo che presentò al Senato, aveva scelto delle modalità composite. Era prevista la presenza di un rappresentante della Facoltà, che poteva designarlo nella commissione; tuttavia questa possibilità è venuta meno durante la discussione e non figura più nel testo approvato dal Senato, in quanto è stata allargata la possibilità della designazione di un vincitore a tre vincitori; in conseguenza di ciò dovrebbero essere tra le Facoltà che designano i loro rappresentanti cosicché basterebbe che uno degli altri quattro commissari si accordasse con i tre rappresentanti delle Facoltà, che hanno ciascuno il proprio candidato predeterminato, per annullare la libertà del concorso, raggiungendosi così la maggioranza.

Se si rimaneva all'ipotesi di un solo vincitore la presenza del rappresentante della

Facoltà che chiede il posto poteva essere consentita senza timore di turbamenti, ma quando sono tre i rappresentanti delle Facoltà, sono essi in partenza che predeterminano il risultato del concorso.

Pertanto, rimanendo la possibilità di tre vincitori, non posso accettare l'emendamento Valitutti, perché ci si porrebbe nettamente in contrasto con la libertà del concorso.

Circa il problema del sorteggio o della elezione, nel testo originario del Governo si prevedeva un rapporto diverso: erano più gli elementi non sorteggiati che quelli sorteggiati; ora invece è stata data una prevalenza agli elementi sorteggiati.

Il Governo aveva aderito al testo approvato dal Senato ed io ritengo che si debba mantenere fermo quel testo, perché mi pare utile l'esperienza di comporre le vie attraverso le quali si può entrare a far parte della commissione, con l'affidarsi in parte all'elezione ed in parte al sorteggio.

Si inserisce a questo punto l'emendamento del deputato Codignola che mantiene il meccanismo di seguire in parte il sistema dell'elezione ed in parte quello del sorteggio, proponendo, però, che il sorteggio avvenga in un ambito che sia in qualche modo già predeterminato dall'elezione nel senso che siano ammessi al sorteggio coloro che abbiano avuto un minimo di voti.

Ed è un'esigenza rispettabilissima, cui mi trattiene dal dare il pieno consenso l'eventualità che la rosa dei votati sia talmente limitata da rendere praticamente impossibile il sorteggio e da dar luogo ancora una volta ad una predeterminazione.

Ripeto, questa mi sembra l'unica riserva da fare, in materia.

Parlandosi poi, di norme che il Ministro deve dettare, io non mi sentirei di essere legato ad un determinato ambito di scelta, dal momento che esso potrebbe risultare non sufficiente. Si potrebbe, penso, dire, attraverso un ordine del giorno o altro, che il sorteggio deve avvenire tra coloro che sono stati scelti, sempreché si arrivi ad un certo numero, diciamo dieci; oppure attraverso tutto il corpo elettorale. Altrimenti, il sorteggio viene ad essere svuotato di qualsiasi contenuto.

Io ho presenti i casi della Facoltà di medicina. Nei concorsi relativi a detta Facoltà spessissimo si osserva quanto segue: il primo, il secondo ed il terzo vengono ad avere 283, 282, 280 voti; poi, il quarto ed il quinto 10 voti. Vi è, cioè, una tale perfezione nella formazione della volontà, da parte del corpo elettorale, nei concorsi cui mi riferisco, da

farmi pensare che non vi sia nessuna possibilità di scelta.

Ritengo, dunque, che si debba lasciare quel tanto di larghezza che consenta di non legare le mani alle possibilità del sorteggio.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Badini Confalonieri, Giomo e Valitutti insistono nella presentazione del loro emendamento?

VALITUTTI. Ritengo di potermi assumere la responsabilità di non insistere circa l'emendamento firmato anche da me. Ho ascoltato l'onorevole Ministro e mi pare giusto che si faccia, come egli ha detto, questa utile esperienza del sorteggio, sia pure parziale.

Peraltro, vorrei esprimere una preoccupazione. La lata discrezionalità attribuita al Ministro, a proposito delle norme da dettare, sembra a me molto pericolosa. Lei, onorevole Ministro, ne farà certo un saggio uso; ma noi legiferiamo anche per tutti i ministri che verranno.

Domando, perciò, se non sia possibile, attraverso un ordine del giorno, delimitare tale lata discrezionalità. A mio avviso occorrerebbe, quanto meno, specificare l'ambito entro il quale deve aver luogo il sorteggio.

Non insisto, dunque, nella presentazione del mio emendamento. Desidero, peraltro, manifestare l'esigenza, cui ho ora accennato, a proposito di una delimitazione del potere del Ministro a dettar norme sul sorteggio.

PRESIDENTE. Pongo dunque in votazione il secondo comma al quale, dopo il ritiro di quello firmato dall'onorevole Valitutti, non risultano presentati emendamenti.

(È approvato).

Sul terzo comma esiste l'emendamento presentato dall'onorevole Codignola, di cui ho dato lettura. Insiste, onorevole nel proporre l'emendamento di cui trattasi?

CODIGNOLA. Io ritengo sia il caso di riflettere un momento sull'argomento di cui si tratta magari accantonandolo per ora.

Nelle osservazioni fatte dal Ministro si rileva una giusta preoccupazione: quella, cioè, di evitare che succeda, come in certi casi già accade, che gli indicati dal corpo elettorale siano così pochi da rendere praticamente impossibile il sorteggio.

Peraltro, io sarei dell'opinione che si potrebbe ovviare a tale preoccupazione con una formula più precisa di quella da me prima suggerita. Si potrebbe, cioè, stabilire che si procederà al sorteggio generale, salvo che non siano indicati dal corpo elettorale alme-

no 10 nomi, nel quale caso il sorteggio stesso sarà limitato entro tale rosa. In tal modo mi pare che si risolverebbero tutti i problemi cui si è accennato.

BERLINGUER LUIGI. Condivido la proposta fatta ora dall'onorevole Codignola. Per quanto concerne, comunque, chi sorteggiare, occorrerà provvedere a rendere analoga la titolarità all'essere sorteggiato alla titolarità ad essere eletto.

PRESIDENTE. Mi pare sia già fissato dal secondo comma.

BERLINGUER LUIGI. Desideravo fare osservare ancora, in merito al sorteggio, che è abbastanza prevedibile che per un lungo periodo iniziale i membri sorteggiati siano in maggioranza rispetto agli altri. Il comma sesto dell'articolo, infatti, dice che in mancanza di professori aggregati, le nomine verranno effettuate nei confronti di altro professore, di ruolo o fuori ruolo, mediante sorteggio. Mi domando se non sia possibile dire che in assenza di professore aggregato, l'altro professore, che lo sostituisce, viene eletto e non sorteggiato.

PRESIDENTE. Lasciamo per il momento accantonato l'argomento di cui alle ultime tre righe del comma terzo, ed il relativo emendamento proposto dall'onorevole Codignola. Pongo in votazione la rimanente parte del terzo comma, fino alle parole « ... sono sorteggiati ».

(È approvato).

Poiché al quarto comma non sono stati proposti emendamenti e nessuno chiede di parlare lo pongo in votazione.

(È approvato).

Al quinto comma è stato proposto, dall'onorevole Codignola, il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « mediante sorteggio » con le altre: « sorteggiato a norma del precedente comma terzo ».

Detto emendamento è collegato al comma terzo, che non è stato ancora approvato per intero. Trattasi, comunque, di materia che mi pare possa essere lasciata al coordinamento.

CODIGNOLA. D'accordo, non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il quinto comma dell'articolo 6 nel testo pervenutoci dal Senato.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1966

Non essendo stati presentati emendamenti ai commi sesto e settimo, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione:

« La Commissione si riunisce in Roma nella sede prefissata dal Ministero della pubblica istruzione ».

(È approvato).

« Si osservano, per quanto riguardano le incompatibilità e, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, le modalità delle elezioni, le stesse disposizioni dei concorsi per la copertura dei posti di professore universitario di ruolo ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

ART. 7.

La Commissione giudicatrice dei concorsi, con motivata relazione, propone non più di un vincitore per ciascun posto messo a concorso; quando il concorso sia indetto per più posti la Commissione può designare tanti vincitori quanti sono i posti, graduandoli in ordine di merito e mai alla pari. Qualora la designazione della Facoltà o Scuola cada sul secondo o terzo vincitore della graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice, la nomina non può essere approvata ed effettuata se non quando chi preceda nella graduatoria abbia già conseguito ovvero abbia rifiutato la nomina, ovvero sia già professore aggregato.

La Commissione, qualunque sia il numero dei posti messi a concorso, può, inoltre, proporre due idonei elencati in ordine alfabetico.

Gli atti della Commissione sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e la relazione è integralmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale, parte II, del Ministero.

La nomina è conferita con decreto del Ministro al vincitore prescelto dalla Facoltà o Scuola.

Qualora ai vincitori dei concorsi a posti di professore aggregato non sia offerta, entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, la nomina nella Facoltà, ovvero, nel caso del quarto comma dell'articolo 5 della presente legge, in una delle Facoltà che hanno chiesto il concorso, il Ministro può nominare i vincitori ai posti per cui fu indetto il concorso rimasti ancora vacanti.

Entro un biennio dalla data di pubblicazione della relazione del concorso gli idonei

possono essere nominati presso altre Facoltà o Scuole dello stesso o di altro Ateneo, subordinatamente alla disponibilità del posto.

Il posto di professore aggregato non può essere coperto per incarico.

Poiché al primo comma non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Valitutti ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero secondo comma. L'onorevole Valitutti ha facoltà di illustrarlo.

VALITUTTI. Ho presentato questo emendamento soppressivo perché anche nel mio Gruppo, come nel Gruppo comunista, non esiste un accordo totale su certi punti del disegno di legge. Infatti i miei colleghi Badini Confalonieri e Giomo propongono un emendamento di correzione soltanto formale del comma di cui io invece chiedo la soppressione.

Propongo la soppressione del comma che prevede la designazione degli idonei, perché mi preoccupo che con tale designazione si possa dar vita ad una categoria di aspiranti ad altre forme di sistemazione. Questa norma mi sembra pertanto molto pericolosa, ed inoltre non vedo la ragione giuridica, in questo caso, di una dichiarazione d'idoneità.

Siamo già troppo travagliati dall'esistenza di molte categorie di idonei, per crearne una nuova. Oltre quindi al fatto che non ne vedo la *ratio*, è una ragione di prudenza che mi spinge a chiedere la soppressione del secondo comma dell'articolo 7.

MAGRI, *Relatore*. Per quanto riguarda la proposta avanzata dall'onorevole Valitutti, devo dire che effettivamente essa tende a ripristinare quello che era il testo originale del disegno di legge, e per quanto noi — fino a questo momento — abbiamo seguito l'orientamento di sostenere le modifiche apportate dal Senato, avendole riconosciute utili e ragionevoli, tuttavia in questo caso sarei incline ad accettare l'emendamento soppressivo dell'onorevole Valitutti, ripristinando il testo governativo.

Questo perché le ragioni addotte dall'onorevole Valitutti sono tali da persuadere, e soprattutto perché altrimenti verrebbe meno quella garanzia di cui poco fa parlava l'onorevole Ministro, relativa alla strutturazione della Commissione esaminatrice.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Nel testo originario del Governo, non si par-

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1966

lava della categoria degli idonei, coerentemente al principio di evitare la spartizione del bottino, alla quale invece si arriva introducendo questo concetto.

Comunque, dovendo rinviare al Senato il provvedimento, nell'eventualità di altre modifiche, accetterei di buon grado l'emendamento proposto dall'onorevole Valitutti.

PRESIDENTE. Lasciamo per ora in sospeso l'approvazione dell'emendamento proposto dall'onorevole Valitutti sul quale, in linea di massima, siamo tutti d'accordo.

Al terzo comma dell'articolo 7, l'onorevole Codignola ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Aggiungere dopo le parole: « Ministro della pubblica istruzione » le altre: « previo parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

MAGRI, Relatore. È chiaro che il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione è sempre preventivo al decreto del Ministro. Nel caso che si dovessero introdurre altri emendamenti, ne terremo conto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma con la riserva che, nel caso venissero apportati degli emendamenti, terremo conto anche dell'emendamento Codignola.

(È approvato).

Poiché al quarto e quinto comma non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione:

« La nomina è conferita con decreto del Ministro al vincitore prescelto dalla Facoltà o Scuola ».

(È approvato).

« Qualora ai vincitori dei concorsi a posti di professore aggregato non sia offerta, entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, la nomina nella Facoltà, ovvero, nel caso del quarto comma dell'articolo 5 della presente legge, in una delle Facoltà che hanno chiesto il concorso, il Ministro può nominare i vincitori ai posti per cui fu indetto il concorso rimasti ancora vacanti ».

(È approvato).

Propongo, se non vi sono osservazioni, di accantonare il sesto comma, essendo in correlazione con il secondo comma dell'articolo 7.

(Così rimane stabilito).

Poiché al settimo comma non sono stati proposti emendamenti, ne do lettura e lo pongo in votazione:

« Il posto di professore aggregato non può essere coperto per incarico ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura.

ART. 8.

All'atto della nomina, ai professori aggregati è attribuito il coefficiente 500.

Dopo tre anni di regolare ed ininterrotto servizio, e previo giudizio favorevole di una apposita Commissione di tre professori ordinari di ruolo o fuori ruolo nominata dal Ministro della pubblica istruzione su designazione della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, i professori aggregati sono confermati nel ruolo.

All'atto della nomina a stabile, i professori aggregati vengono inquadrati nel coefficiente 580.

Dopo cinque anni di permanenza nel coefficiente 580, ai professori aggregati è attribuito il coefficiente 630 e, dopo quattro anni, il coefficiente 750 e, infine, dopo altri quattro anni, il coefficiente 820.

Ai professori aggregati è attribuita l'indennità di ricerca scientifica nelle misure e con le modalità previste per i professori incaricati esterni delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

Le disposizioni relative alla valutazione dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati prima della nomina nel ruolo dei professori universitari si osservano anche nei confronti dei professori aggregati.

In caso di servizi prestati contemporaneamente, si valutano quelli per i quali sono previste disposizioni più favorevoli.

Poiché al primo e al secondo comma non sono stati presentati emendamenti, ne do lettura e li pongo successivamente in votazione:

« All'atto della nomina ai professori aggregati è attribuito il coefficiente 55 ».

(È approvato).

« Dopo tre anni di regolare ed ininterrotto servizio, e previo giudizio favorevole di una apposita Commissione di tre professori ordinari di ruolo o fuori ruolo nominata dal Ministro della pubblica istruzione su designazione della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, i professori aggregati sono confermati nel ruolo ».

(È approvato).

Al terzo comma l'onorevole Codignola ha proposto di sostituire le parole « nomina stabile », con le parole « definitiva conferma ».

CODIGNOLA. Non si tratta di una questione puramente terminologica, ma piuttosto di usare o non uno stesso termine per i professori aggregati e per quelli di ruolo. Mi pare infatti che il concetto di stabilità sia piuttosto relativo alla scuola secondaria.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Si è cercato comunque di usare lo stesso termine.

CODIGNOLA. Non insisto per la votazione del mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 8 nel testo del disegno di legge:

« All'atto della nomina a stabile, i professori aggregati vengono inquadriati nel coefficiente 580 ».

(È approvato).

Al quarto comma il deputato Codignola propone di modificare i coefficienti successivi al primo come segue: « 650, 750, 900 ».

Inoltre al quinto comma propone di sostituire le parole: « per i professori incaricati » con le altre: « per i professori di ruolo ».

CODIGNOLA. Con l'articolo 8 questi professori vengono immessi in ruolo con il coefficiente 500, coefficiente assai basso, considerando che sono al coefficiente 580 i liberi docenti incaricati; in conseguenza se il libero docente incaricato vince il concorso di aggregato, si trova con un coefficiente inferiore. Credo tuttavia che esista una norma di carattere generale sufficiente ad evitare tale inconveniente.

Comunque, io non ho proposto di modificare il coefficiente iniziale, ma ho ritenuto che, dato il livello assai basso di tale coefficiente, si potrebbe attribuire il coefficiente 650 dopo 5 anni anziché il 630, e arrivare successivamente al coefficiente 900. Resterebbe invariato il terzo coefficiente.

Io credo che bisognerebbe migliorare questa carriera che, così come è stata impostata, appare assai poco appetibile, in quanto parte da un coefficiente — 800 — che è al di sotto del termine d'arrivo della scuola secondaria (580).

Il mio emendamento mira ad incoraggiare l'inserimento in questa carriera. L'altro emendamento che ho presentato concerne l'indennità di ricerca scientifica, che, in base al testo del disegno di legge, è calcolata sulla falsariga di quella prevista per i professori inca-

ricati esterni. Ora l'indennità di ricerca scientifica, in seguito al conglobamento, è già ridotta quasi ad un simbolo; in pratica quasi non esiste: comunque io propongo che si conceda agli aggregati almeno quella prevista per i professori di ruolo.

PRESIDENTE. In questo caso sorgerebbero problemi di copertura, per cui sugli emendamenti del deputato Codignola dovremmo richiedere il parere della Commissione bilancio, il che forse pregiudicherebbe l'approvazione del disegno di legge prima delle ferie estive.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. In riferimento al primo emendamento del deputato Codignola ed in relazione al caso che egli ha prospettato (che un professore incaricato vinca il concorso di aggregato), debbo dire che lo stesso fenomeno si verifica nelle scuole medie superiori: quando si dà un incarico si consegue il primo coefficiente di quelli che sono in ruolo; quando si vince il concorso e si entra in ruolo, si comincia la carriera dal coefficiente più basso.

Nel merito dei due emendamenti devo dire innanzitutto che è necessario aver presente il confronto con il trattamento dei professori di ruolo i cui esatti termini ora mi sfuggono; inoltre sorge al riguardo il problema di richiedere il parere della Commissione bilancio, essendovi un problema di copertura. Anche al Senato erano state avanzate analoghe proposte, che sono state bloccate dal parere contrario della Commissione finanze e tesoro.

CODIGNOLA. Non insisto sui due emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il quarto ed i rimanenti commi dell'articolo 8:

« Dopo cinque anni di permanenza nel coefficiente 580, ai professori aggregati è attribuito il coefficiente 630 e, dopo quattro anni, il coefficiente 750 e, infine, dopo altri quattro anni, il coefficiente 820 ».

(È approvato).

« Ai professori aggregati è attribuita l'indennità di ricerca scientifica nelle misure e con le modalità previste per i professori incaricati esterni delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria ».

(È approvato).

« Le disposizioni relative alla valutazione dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati prima della nomina nel ruolo dei professori universitari si osservano anche nei confronti dei professori aggregati ».

(È approvato).

« In caso di servizi prestati contemporaneamente, si valutano quelli per i quali sono previste disposizioni più favorevoli ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9, cui non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura:

ART. 9.

I professori aggregati possono essere trasferiti, con il loro consenso e subordinatamente alla disponibilità di posti di ruolo, da una ad altra Facoltà o Scuola dello stesso o di altro Ateneo.

Il trasferimento è richiesto, con deliberazione motivata, dalle Facoltà o Scuole che hanno la disponibilità del posto di ruolo alle Facoltà o Scuole presso cui i professori aggregati sono in servizio, e che sono tenute a trasmettere al Ministro della pubblica istruzione le richieste, allegando dichiarazioni scritte d'assenso degli interessati.

Il provvedimento è disposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione per lo stesso gruppo di materie al quale il professore aggregato è assegnato, o per un gruppo affine.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10. Ne do lettura:

ART. 10.

I professori aggregati vengono collocati a riposo all'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui abbiano compiuto il 65° anno di età.

All'articolo 10 i deputati Codignola, Valitutti, Rossanda Banfi Rossana e Loperfido hanno presentato tre distinti emendamenti identici nel contenuto: « All'ultimo rigo sostituire la dizione: « 65° » con l'altra: « 70° ».

Anche per questi emendamenti dovremmo richiedere il parere della V Commissione bilancio, comportando la loro approvazione il mantenimento dei professori aggregati per altri 5 anni in carica.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Questa osservazione è stata fatta anche al Senato. Quando si fa il conteggio della spesa, si esegue un conteggio medio relativo a tutta la carriera e la copertura non viene riferita alla spesa nel primo anno, ma ad un onere medio calcolato su di un periodo di 30, 40 anni.

BERLINGUER LUIGI. Dobbiamo tener presente che vi è stata una tendenziale equiparazione, per tutta una serie di aspetti, del professore aggregato al professore incaricato esterno, che peraltro va a riposo al compimento del settantesimo anno di età. Comprendo che la ragione per cui viene fissato il limite dei 65 anni è quella di evitare che l'aggregato si adagi nella posizione raggiunta, ma a 65 anni credo che ciò sia inevitabile o quasi.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Non è che si voglia evitare che si adagi a 65 anni di età, ma che si adagi durante la sua carriera.

BERLINGUER LUIGI. La carriera non sarà molto ambita per i coefficienti fissati e per altri motivi.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Un preside di liceo una carriera del genere non l'avrà mai! Direi che così come essa viene strutturata rappresenta un grosso incentivo per i professori di scuola media; quella del professore aggregato è una carriera di gran lunga superiore alla loro ed in ogni caso tale da essere assolutamente appetita.

BERLINGUER LUIGI. Già, ma è bene che lo sia non da chi ha molti anni di insegnamento al proprio attivo, ma dai giovani.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Ed è assolutamente ai giovani che mi riferisco, i quali sapranno ben trarre le conseguenze da un confronto fra detta carriera e quella di professore di liceo.

VALITUTTI. Desidero illustrare le ragioni che mi hanno spinto a presentare l'emendamento che fissa a 70 gli anni per il collocamento a riposo dei professori aggregati.

Rientra, mi pare, attraverso l'argomento di cui trattasi, la questione relativa alla figura del professore aggregato. Le ragioni esposte dal Ministro sono molto serie: noi dobbiamo — egli dice — evitare che detti professori si adagino nel loro grado.

Direi che tali ragioni mi rendono ancora di più perplesso. Allora, si tende veramente a configurare il professore aggregato come una specie di super-assistente, con suoi precisi limiti, con una sua transitorietà!

Io l'avevo intesa diversamente. Avevo pensato al professore aggregato come ad un tipo nuovo di professore, da inserire in una organizzazione più articolata di quella dell'insegnamento universitario.

Noi abbiamo, proprio nell'attuale organizzazione universitaria, il professore ordinario, che viene collocato, non a riposo ma fuori ruolo, a 70 anni...! Ma non basta: lo stesso

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1966

professore di scuola ha come termine, per essere collocato a riposo, i 70 anni.

Perché noi vogliamo agire diversamente per i professori aggregati? Noi rischiamo di rimpicciolire e di avvilire sempre di più tale figura di docente. Mi viene fatto proprio di domandarmi se, visto che si viene ad inserire nelle nostre Università questo tipo nuovo di insegnante, così mortificato, così minimizzato, non si commetta per caso un errore.

Questa la preoccupazione che mi ha spinto a presentare l'emendamento citato. Mi pare risorga, anche in questo caso, il dissidio che sta alla base del nostro dibattito; il dissidio che verte proprio circa la configurazione da attribuire al professore aggregato.

CODIGNOLA. Penso anch'io che la norma, nonostante che le intenzioni non siano certo queste, finisca coll'appiattare la posizione morale del professore aggregato. Per lo meno, cerchiamo di garantirgli le stesse condizioni di anzianità del professore di scuola media.

Noi abbiamo due norme, una per i professori di scuola secondaria e l'altra per i professori di ruolo dell'Università, che prevedono entrambi i 70 anni. In mezzo si troverebbe il professore con 65 anni! Mi pare proprio che si tratti di una posizione insostenibile. Né d'altra parte, mi pare che il discorso dell'incitamento a lavorare per ottenere la cattedra sia molto valido. Soprattutto se noi allargheremo in futuro il ruolo dei professori aggregati, molti degli assistenti e dei ricercatori che si sistemeranno in tale ruolo non avranno obiettivamente la possibilità di ottenere la promozione a professore di ruolo, per mancanza di cattedre. Sono quindi della opinione che abbiamo assolutamente il dovere di assicurare un'uguaglianza giuridica dei professori di cui trattasi agli altri, in materia di funzionalità.

Esiste il problema della copertura, cui si è accennato. Vorrei però segnalare all'onorevole Ministro il fatto che non potremo ormai istituire i 200 posti previsti per il novembre 1965. La spesa, cioè, che era stata prevista dal novembre 1965 al luglio 1966 va in economia!

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Guardi che si tratta di 300 milioni e per una volta sola.

CODIGNOLA. L'incremento di spesa del mio emendamento non sarà forse maggiore.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Io non posso suggerire alle Facoltà di avanzare le loro richieste in ordine ai professori aggregati, se non ho la relativa copertura.

Né possiamo togliere per trasferire altrove la copertura prevista per il 1966 stante il fatto che detta copertura rappresenta la ragione che, in relazione all'articolo 81, mi permette di impegnare gli esercizi successivi.

CODIGNOLA. La copertura di cui all'articolo 12 è stata prevista per un insegnamento che doveva avere luogo dal gennaio 1966 e che non c'è stato...

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Se lei mi toglie i 300 milioni, di cui all'articolo 12, mi caccia in un mare di guai con la Commissione finanziaria, che ha già fatto delle obiezioni per queste coperture prolungate negli anni. I 300 milioni in parola sono la porta d'ingresso per finanziare tutta la legge.

PRESIDENTE. La questione è talmente compressa che sarà bene occuparcene in un secondo momento, a settembre cioè, alla riapertura della Camera.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Calcolare i 65 anni come l'età massima per la messa in pensione comporta un onere, calcolare invece i 70 anni ne comporta un altro.

CODIGNOLA. Se si tratta di un aumento dell'onere, si potrebbe calcolare a quanti posti sarebbe necessario rinunciare la prima volta per rientrare nella spesa prevista.

ROSATI. Potremmo presentare in seguito una leggina a parte.

BERLINGUER LUIGI. Non insistiamo sul nostro emendamento, riservandoci di presentare a parte una proposta di legge. A tale proposito vorremmo però che il Ministro ci assicurasse che essa verrà presa in considerazione.

MAGRI, *Relatore*. Anche il principio deve essere un po' rimeditato, perché gli assistenti vanno a riposo a 65 anni, ed avendo noi considerato gli aggregati un ruolo intermedio, per essere logici e consequenziali, li dovremmo mandare in pensione a 67 anni e mezzo.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Presentate un provvedimento in merito e poi vedremo.

PRESIDENTE. Non insistendo gli onorevoli presentatori sul loro emendamento, ponga in votazione l'articolo 10 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

L'onorevole Codignola ha presentato un articolo 10-bis del seguente tenore:

« Per ogni due posti di professore aggregato assegnati ad una Facoltà o Scuola si riduce automaticamente presso la stessa la disponibilità di un incarico di insegnamento ».

Propongo di rinviare l'argomento trattato dall'articolo testé citato, al fine di riesaminarlo in sede di esame generale dell'assetto della scuola.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Assicuro che il Governo è già orientato in tal senso.

CODIGNOLA. Dichiaro di ritirare l'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 11. Ne do lettura:

ART. 11.

Per tutto quanto non sia diversamente disposto nella presente legge, si osservano, nei confronti dei professori aggregati, le disposizioni sullo stato giuridico e il trattamento economico, di attività e di quiescenza, dei professori universitari di ruolo.

Si applicano, altresì, nei confronti dei predetti professori aggregati, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e successive integrazioni, sul decentramento di servizi del Ministero della pubblica istruzione.

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12. Ne do lettura:

ART. 12.

All'onere di lire 300 milioni, derivante dall'approvazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1966, si farà fronte con una aliquota del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo riguardante oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13. Ne do lettura:

ART. 13.

Su richiesta della Facoltà o Scuola interessata, i professori di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 861, sono nominati, con il loro consenso, professori aggregati confermati nel ruolo con de-

creto del Ministro della pubblica istruzione, applicandosi in questo caso nei loro confronti, per la decorrenza della nomina, ai soli effetti giuridici, le disposizioni dell'articolo 3 della legge di ratifica 28 aprile 1950, n. 278.

L'applicazione della presente disposizione è subordinata al possesso da parte degli interessati dei requisiti richiesti per la nomina nel ruolo dei professori aggregati.

Gli onorevoli Seroni e Codignola ne hanno proposto la soppressione.

CODIGNOLA. Chiedo la soppressione dell'articolo 13 perché si tratta di una norma inserita nella legge al Senato, al di fuori di qualsiasi decisione del Governo e volontà dei Gruppi. Si tratta di uno di quegli emendamenti che vengono apportati all'ultimo minuto e che non fanno onore al Parlamento, per cui io prego la Commissione di non voler insistere sul suo mantenimento.

Con questo articolo si vogliono infatti sistemare pochissime persone (e non ci interessa sapere chi sono), che si trovano in una situazione particolare; e non vedo che rapporto abbia tutto questo con la istituzione del ruolo dei professori aggregati. Se si crede nell'esistenza di una situazione ingiusta per qualcuno, si presenti un'apposita proposta di legge, e se ne discuterà in quella sede, ma inserire alla fine di una legge di riforma una norma *ad personam* come questa, non lo trovo assolutamente corretto.

Pregherei quindi di non insistere sul mantenimento dell'articolo 13 e di non porre neanche il problema. Sopprimiamo questo articolo, anche perché non vorrei che fossimo domani oggetto di attacchi spiacevoli e fondati da parte della stampa di qualsiasi colore.

BERLINGUER LUIGI. Concordo con l'onorevole Codignola circa l'opportunità di sopprimere l'articolo 13.

MAGRI, *Relatore*. Onorevole Codignola, questa norma ci viene già approvata dal Senato, e si riferisce ad un caso che si potrebbe dire veramente eccezionale e singolare, perché si riallaccia alla legislazione in vigore nei tempi della guerra, e dell'occupazione da parte degli alleati della Sicilia.

Io direi quindi che dopo che questa norma è stata approvata dal Senato, il sopprimerla verrebbe ad avere un sapore estremamente spiacevole, perché con questa norma transitoria finalmente viene riportata sul piano della normalità una situazione di carattere eccezionale nata nel corso di una legislazione di carattere eccezionale.

CODIGNOLA. Rimango sempre dell'opinione che una simile norma non può essere

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1966

inserita nella legge per l'istituzione dei professori aggregati. Se se ne vuole discutere, si presenti una proposta di legge a parte.

MAGRI, *Relatore*. Voi vi preoccupate, onorevole Codignola, che l'accoglimento di questa norma possa avere una cattiva risonanza, ma l'approvazione di una legge *ad hoc* avrebbe una risonanza ben maggiore di quella dell'approvazione — in seconda lettura — di qualche cosa che il Senato ha già approvato, e che, tra l'altro, trova la sua giustificazione nella eccezionalità del caso contemplato, che è stato creato da una legge ancora in vigore, e che ha dato vita ad un ruolo di incaricati a tempo indeterminato, con grado e trattamento di straordinari.

Si tratta di professori universitari che possono insegnare fino a 70 anni con pieno diritto, mentre qui il limite è ridotto a 65 anni. Per questi motivi io chiederei di non insistere sull'emendamento.

CODIGNOLA. Non è possibile inserire in una legge che istituisce un nuovo ruolo di professori una norma che riguarda due o tre persone. È una cosa che non possiamo accettare. Volete costringerci a votare contro la legge?

PRESIDENTE. Propongo, se non vi sono obiezioni, di accantonare temporaneamente l'articolo 13.

(Così rimane stabilito).

Do lettura della tabella annessa al disegno di legge:

Ruolo organico dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria:

dal 1° novembre 1965	posti n.	200
dal 1° novembre 1966	posti n.	400
dal 1° novembre 1967	posti n.	600
dal 1° novembre 1968	posti n.	800
dal 1° novembre 1969	posti n.	1.000

I deputati Giomo, Badini Confalonieri e Valitutti propongono di sostituirla con la seguente:

dal 1° novembre 1966	posti n.	400
dal 1° novembre 1967	posti n.	700
dal 1° novembre 1968	posti n.	1.000

Identico emendamento è proposto anche dal deputato Codignola.

VALITUTTI. Non insistiamo sull'emendamento sostitutivo della tabella.

CODIGNOLA. Non insisto sull'emendamento sostitutivo della tabella.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella nel testo del disegno di legge approvato dal Senato.

(È approvata).

Restano ora da esaminare i punti che abbiamo accantonato nel corso della discussione.

GIUGNI LATTARI JOLE. Ritengo che non possiamo affrontare ora l'esame dei punti accantonati che rivestono veramente importanza fondamentale.

PRESIDENTE. A seguito della richiesta del deputato Giugni Lattari Jole, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta. Propongo però che, al termine della seduta, coloro che sono più vivamente interessati al problema dell'istituendo ruolo dei professori aggregati, esaminino tutti gli argomenti accantonati al fine di raggiungere un accordo di massima.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Titomanlio Vittoria ed altri: Disposizioni in favore del personale insegnante delle scuole per sordomuti (2351); Dal Canton Maria Pia ed altri: Modifica al regolamento generale sui servizi per l'istruzione elementare (1662); Gioia ed altri: Provvidenze in favore degli insegnanti degli Istituti statali per sordomuti (716).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria, Gerbino e Bianchi Fortunato: « Disposizioni in favore del personale insegnante delle scuole per sordomuti », n. 2351; d'iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia, Franceschini, Titomanlio Vittoria e Sammartino: « Modifica al regolamento generale sui servizi per l'istruzione elementare » n. 1662; e d'iniziativa dei deputati Gioia, Bertè, Forlani e Rampa: « Provvidenze in favore degli insegnanti degli Istituti statali per sordomuti », n. 716.

BUZZI. Desidero comunicare che il Comitato ristretto nominato nella seduta del 7 luglio 1966, ha predisposto un articolo unico per limitare l'intervento legislativo — in questa circostanza — ad una mera sanatoria disposta a vantaggio del personale interessato, senza pregiudizio del problema generale, che dovrà essere invece quanto prima affrontato.

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1966

PRESIDENTE. Il Comitato ristretto, dopo un approfondito esame della materia, ha proposto il seguente articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

« Fermo restando il disposto dell'articolo 523 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, per il quale possono accedere all'insegnamento nelle scuole elementari per sordomuti soltanto coloro che sono in possesso della abilitazione magistrale, i diplomati delle scuole di metodo, ai sensi della lettera b), primo comma, dell'articolo 523 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato almeno tre anni di lodevole servizio nell'ultimo decennio e siano in servizio nell'anno scolastico 1965-66, si intendono abilitati anche all'insegnamento nelle scuole per sordomuti ».

Questo non toglie che su tutto il resto delle proposte di legge si potrà tornare per i problemi di carattere generale e senza recare pregiudizio alle decisioni da prendere in futuro.

Poiché l'articolo unico consiste, ripeto, in una vera e propria sanatoria della situazione che si è venuta a determinare in questo particolare settore, propongo se non vi sono osservazioni, di disimpegnare l'abbinamento già predisposto al fine di consentire il mantenimento all'ordine del giorno delle due proposte di legge Dal Canton Maria Pia ed altri: « Modifica al regolamento generale sui servizi per l'istruzione elementare » (1662) e Gioia ed altri: « Provvidenze in favore degli insegnanti degli Istituti statali per sordomuti » (716).

(Così rimane stabilito).

BERTÈ, Relatore. Come relatore ho ovviamente partecipato ai lavori del Comitato ristretto. A titolo personale dichiaro che voterò a favore della legge persuaso come sono dell'urgenza di sistemare coloro che senza la approvazione di questa norma vedrebbero compromessa la loro attività.

Colgo l'occasione per richiedere che con la maggiore urgenza possibile venga affrontato il problema dell'Istituto per sordomuti sulla base della proposta di legge Gioia che la nostra Commissione ha già discusso in diverse sedute.

GUI, Ministro della pubblica istruzione. Il Governo è favorevole al testo proposto dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo unico proposto dal Comitato ristretto in-

teramente sostitutivo dell'articolo unico della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri.

(È approvato).

Propongo quindi la seguente nuova titolazione del provvedimento:

« Disposizioni concernenti il personale insegnante delle scuole per sordomuti ».

La pongo in votazione.

(È approvata).

Chiedo, se non vi sono obiezioni, di essere autorizzato al coordinamento.

(Così rimane stabilito).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta sulla proposta di legge:

TITOMANLIO VITTORIA ed altri: « Disposizioni concernenti il personale insegnante delle scuole per sordomuti » (2351):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Berlinguer Luigi, Bertè, Borghi, Bronzuto, Buzzi, Caiazza, Codignola, Dall'Armellina, De Zan, Ermini, Finocchiaro, Franceschini, Giugni Lattari Jole, Illuminati, Leone Raffaele, Levi Arian Giorgina, Loperfido, Magri, Picciotto, Pitzalis, Racchetti, Rampa, Reale Giuseppe, Rosati, Scionti, Seroni, Titomanlio Vittoria, Valitutti.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO